



ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 14.4.2014
JOIN(2014) 16 final

2014/0127 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia**

RELAZIONE

- (1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia per dare attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC del 28 febbraio 2011.
- (2) Il 29 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2146 (2014), che vieta di utilizzare le navi designate dal comitato istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) ("navi designate") sotto la giurisdizione di uno Stato membro per il carico, il trasporto o lo scarico di petrolio greggio in assenza di istruzioni del governo della Libia.
- (3) La risoluzione 2146 (2014) invita inoltre gli Stati membri a impedire l'ingresso delle navi designate nei porti e vieta la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia.
- (4) La risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza impone inoltre a tutti gli Stati membri di prendere misure per vietare le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate.
- (5) La decisione 2014/XX/PESC del Consiglio del X aprile 2014 ha modificato la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia¹ per dare attuazione a queste misure.
- (6) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011.

¹ GUL 58 del 3.3.2011, pag. 1.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia²,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia³ dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.
- (2) Il 29 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2146 (2014), che vieta di utilizzare le navi designate dal comitato delle sanzioni ("navi designate") sotto la giurisdizione di uno Stato membro per il carico, il trasporto o lo scarico di petrolio greggio in assenza di istruzioni del governo della Libia.
- (3) La risoluzione 2146 (2014) del CSNU chiede l'adozione di misure per impedire l'ingresso delle navi designate nei porti e la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate.
- (4) La risoluzione 2146 (2014) del CSNU vieta altresì le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate.
- (5) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco delle navi designate a cui si applicano queste misure in base a notifiche o informazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, a seconda dei casi.
- (6) Il X aprile 2014, la decisione 2011/137/PESC del Consiglio è stata modificata dalla decisione 2014/X/PESC per dare attuazione a queste misure.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011,

² GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

³ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

- (1) All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
- h) "navi designate", le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 della risoluzione 2146 (2014) del CSNU, elencate nell'allegato V del presente regolamento;
 - i) "punto di contatto del governo della Libia", il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 3 della risoluzione 2146 (2014) del CSNU.

- (2) È inserito il seguente articolo 10 ter:

"Articolo 10 ter

1. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.
2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate.
3. La misura imposta dal paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta ritornando in Libia.
4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata.
5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari e di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo devono essere notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.
6. Le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, comprese la vendita di petrolio greggio, la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio, l'uso di petrolio greggio come credito o l'accettazione di tasse portuali dalla compagnia di navigazione responsabile del trasporto, sono vietate."

- (3) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare l'allegato V in base ad accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*